

**Club alpino italiano**  
ASSEMBLEA DEI DELEGATI

**STATUTO 2003**

TESTO ADOTTATO DALL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DI VERONA

(14 DICEMBRE 2001 E 30 NOVEMBRE 2003)

REVISIONATO DAL COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO  
A MILANO (17 GENNAIO 2004)

Indice generale

***Parte prima – Associazione – Soci – Struttura centrale***

TITOLO I – COSTITUZIONE – FINALITÀ – SEDE – ORDINAMENTO – PATRIMONIO

TITOLO II – DEI SOCI

TITOLO III – DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI (AD)

TITOLO IV – DEGLI ORGANI CENTRALI

CAPO I – COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO (CC)

CAPO II – COMITATO DIRETTIVO CENTRALE (CDC) – PRESIDENTE  
GENERALE (PG)

CAPO III – ORGANI TECNICI CENTRALI E STRUTTURE OPERATIVE

CAPO IV – COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

CAPO V – COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

TITOLO V – DELL'ORGANIZZAZIONE CENTRALE – DIREZIONE –  
AMMINISTRAZIONE – CONTABILITÀ – BILANCI

***PARTE SECONDA – STRUTTURE PERIFERICHE***

TITOLO VI – DELLE SEZIONI

TITOLO VII – DEI RAGGRUPPAMENTI REGIONALI DI SEZIONI

***PARTE TERZA – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI***

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Abbreviazioni usate nello Statuto 2003 e nel Regolamento generale 2004:

**AD** = Assemblea dei Delegati; **ARD** = Assemblea Regionale dei Delegati

**CC** = Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (ex Consiglio Centrale)

**CDC** = Comitato Direttivo Centrale (ex **CdP** = Comitato di Presidenza)

**CDR** = Comitato Direttivo Regionale (ex Delegazione Regionale)

**GR** = Gruppo Regionale (abbreviazione di Raggruppamento Regionale di Sezioni)

**PG** = Presidente Generale; **PR** = Presidente Regionale

**TITOLO I – COSTITUZIONE – FINALITÀ – SEDE – ORDINAMENTO – PATRIMONIO (adottato a Verona il 14 gennaio 2001)**

**Art. I.1 (ex 1/1991) – Costituzione e finalità**

1. Il Club alpino italiano (C.A.I.), fondato in Torino nell'anno 1863 per iniziativa di Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per iscopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.

**Art. I.2 (ex 2/2001) – Denominazione e stemma**

1. La denominazione e lo stemma appartengono al Club alpino italiano per tradizione storica.

**Art. I.3 (ex 3/2001) – Sede sociale e sede legale – Anno sociale**

1. La sede sociale, con gli archivi storici, la biblioteca nazionale e il museo nazionale della montagna, è a Torino.

2. La sede legale è a Milano.

3. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

**Art. I.4 (ex 4/2001) – Ordinamento – Personalità giuridica**

1. Il Club alpino italiano è costituito dai soci riuniti liberamente in un numero indeterminato di sezioni, di cui al Titolo VI; coordinate in raggruppamenti regionali, secondo le norme previste al Titolo VII.

2. Sono organi del Club alpino italiano:

a) l'assemblea dei delegati (AD),

b) il comitato centrale di indirizzo e di controllo (CC),

c) il comitato direttivo centrale (CDC),

d) il presidente generale (PG),

e) il collegio nazionale dei revisori dei conti,

f) il collegio nazionale dei probiviri.

3. Gli uffici degli organi centrali, di cui al Titolo IV, della direzione, di cui al Titolo V, e gli uffici subordinati costituiscono la struttura centrale, ove è posta la sede legale del Club alpino italiano; le sezioni e i loro raggruppamenti regionali costituiscono le sue strutture periferiche.

4. Il Club alpino italiano è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sancita dalla legge 26 gennaio 1963, n.91; tutte le sue strutture periferiche sono soggetti di diritto privato.

5. Il Club alpino italiano adotta propri regolamenti per la organizzazione e per il funzionamento amministrativo della struttura centrale – anche in deroga alla legge 15 marzo 1975, n.70 e alle altre disposizioni di legge e di regolamento in vigore per gli enti pubblici nazionali.

**Art. I.5 (ex 4-bis/2001) – Autonomia patrimoniale**

1. Il Club alpino italiano e le singole strutture periferiche hanno ciascuno una autonomia patrimoniale conforme al proprio ordinamento e possono acquistare, possedere e alienare beni e diritti.

2. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali il Club alpino italiano e le sue strutture periferiche dispongono:

- a) delle quote associative, dei contributi ordinari e straordinari dei soci;
  - b) dei contributi pubblici;
  - c) dei contributi, lasciti e donazioni di soggetti privati;
  - d) di ogni altro tipo di entrata, anche derivante da attività economiche, intraprese a sostegno e per il perseguimento delle finalità istituzionali.
3. L'alienazione a soggetti estranei AL Club ALPINO ITALIANO di rifugi e altre opere alpine e la costituzione di vincoli reali sugli stessi, ove di proprietà delle strutture periferiche, debbono essere preventivamente approvati dal CC e, ove di proprietà del Club alpino italiano, dall'AD.

## **TITOLO II – DEI SOCI** (adottato a Verona il 30 novembre 2003)

### **Art. II.1 (ex 5/1991) – Categorie di soci**

1. Sono previste le seguenti categorie di soci: onorari, benemeriti, ordinari, famigliari e giovani.
2. Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.

### **Art. II.2 (ex 6/1991) – Soci onorari**<sup>1</sup>

1. Possono essere designati soci onorari le personalità che hanno acquisito alte benemeritenze nel mondo alpinistico o nel Club alpino italiano.
2. La nomina del socio onorario spetta alla AD, su proposta del CC.
3. Il socio onorario ha i diritti del socio ordinario; il suo nome è inserito in apposito albo d'onore conservato presso la presidenza generale del Club alpino italiano.

### **Art. II.3 (ex 7/1991) – Soci benemeriti, ordinari, famigliari e giovani**<sup>2</sup>

1. Sono soci benemeriti le persone giuridiche, che conseguono l'iscrizione ad una sezione e versano alla stessa un notevole contributo.
2. Sono soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto.
3. Sono soci famigliari i componenti del nucleo familiare del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto.
4. Sono soci giovani i minori di anni diciotto.
5. E' ammessa l'adesione al Club alpino italiano di cittadini stranieri.

### **Art. II.4 (ex 8/1991 e 9/1991, parte) – Diritti e doveri del socio**<sup>3</sup>

1. I soci hanno i diritti e i doveri previsti dall'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche.
2. Con l'adesione al Club alpino italiano il socio assume l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; di ottemperare alle norme dello statuto, del regolamento generale, nonché dei regolamenti e delle disposizioni che, in conseguenza dei primi, gli organi del Club alpino italiano e delle strutture periferiche pertinenti sono legittimati ad adottare; di tenere comportamenti conformi ai principi informativi del Club alpino italiano e alle regole di una corretta ed educata convivenza.
3. L'impegno è assunto dal socio personalmente e – nell'esercizio delle funzioni di un organo della struttura centrale del Club alpino italiano o delle strutture periferiche, del quale il socio sia componente – collegialmente.
4. I soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della loro sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Club alpino italiano, secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche.
5. Ciascun socio corrisponde, alla sezione presso la quale intende iscriversi o

rinnovare l'iscrizione, la quota di ammissione e la quota associativa annuale comprensiva dei contributi ordinari e straordinari, secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento generale.

6. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della struttura centrale e delle strutture periferiche anche nel caso di loro scioglimento e liquidazione.

#### **Art. II.5 (ex 10/1991) – Perdita della qualifica di socio**

1. La qualifica di socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito o per morte del socio; per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

#### **Art. II.6 (ex 7/1991, 8/1991, 9/1991 e 10/1991, parte) – Rinvio al regolamento generale <sup>4</sup>**

1. Il regolamento generale dispone sulle modalità di adesione al Club alpino italiano delle persone fisiche e delle persone giuridiche e di perdita della qualifica di socio; sulle quote associative e sui contributi ordinari e straordinari; su eventuali agevolazioni ai soci più giovani e più anziani, ai nuclei familiari numerosi; sul tesseramento; sui diritti e sui doveri dei soci; sulla possibilità di aggregazione a più sezioni.

### **TITOLO III (ex V/2001) – DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI (AD) (adottato a Verona il 14 gennaio 2001)**

#### **Art. III.1 (ex 17/2001) – Assemblea dei delegati – Delegati (modificato a Verona il 30 novembre 2003)**

1. L'AD è l'organo sovrano del Club alpino italiano; è composta dai delegati in rappresentanza delle sezioni e dei soci.

2. Il presidente di ciascuna sezione è delegato di diritto della sezione che presiede; i soci di ciascuna sezione eleggono – ogni anno, nell'assemblea generale della sezione, fra i soci maggiorenni – un ulteriore delegato ogni cinquecento soci o frazione non inferiore a duecentocinquanta.

3. Ciascun delegato, sia di diritto che eletto, può partecipare all'AD in rappresentanza e votare anche a nome di altri delegati della sezione a cui appartiene o di altre sezioni dello stesso raggruppamento regionale fino ad un massimo di tre; il regolamento generale ne stabilisce i limiti e le modalità <sup>5</sup>.

#### **Art. III.2 (ex 17-bis/2001) – Compiti dell'AD**

1. L'AD assolve le seguenti funzioni specifiche:

- a) adotta lo statuto;
- b) adotta i programmi di indirizzo del Club alpino italiano;
- c) delibera sulla relazione generale annuale del PG sullo stato del Club alpino italiano e su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- d) elegge il PG, i tre <sup>6</sup> vicepresidenti generali, i componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti e del collegio nazionale dei probiviri;
- e) nomina i soci onorari;
- f) attribuisce i riconoscimenti del Club alpino italiano;
- g) delibera lo scioglimento del Club alpino italiano.

2. Stabilisce annualmente per le diverse categorie di soci:

- a) la quota di ammissione;
- b) la quota associativa annuale minima e la parte di essa da corrispondere alla struttura centrale;

- c) i contributi ordinari da corrispondere integralmente alla struttura centrale;
- d) delibera sui contributi straordinari da porre a carico dei soci, con vincolo di destinazione e per finalità istituzionali.

### **Art. III.3 (ex 18/2001) – Modalità di funzionamento dell'AD**

1. L'assemblea ordinaria si svolge entro il termine perentorio del trentuno di maggio di ciascun anno, le assemblee straordinarie ogni volta che il CDC lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CC, del collegio nazionale dei revisori dei conti, oppure da almeno un quinto dei delegati.

## **TITOLO IV (ex VI/1991) – DEGLI ORGANI CENTRALI (adottato a Verona il 14 gennaio 2001)**

### **CAPO I – COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO (CC)**

#### **Art. IV.I.1 (ex 19/2001) – Comitato centrale di indirizzo e di controllo (modificato a Verona il 30 novembre 2003)**

1. Il CC è composto da diciannove consiglieri. Esso viene rinnovato per un terzo ogni anno.
2. A ciascuna area regionale o interregionale, di cui al Titolo VII, è attribuita una quota parte del numero totale di consiglieri, in proporzione al numero di soci appartenenti all' area al 31 dicembre dell'anno sociale precedente le elezioni; i delegati di diritto ed elettivi delle sezioni di ciascuna area regionale o interregionale eleggono localmente con le modalità stabilite dal regolamento generale i consiglieri attribuiti <sup>7</sup>.
3. Gli ex presidenti generali e il presidente del C.A.A.I. hanno facoltà di intervenire nelle riunioni del CC e di prendervi la parola.

#### **Art. IV.I.2 (ex 20/2001) – Compiti del CC (modificato a Verona il 30 novembre 2003)**

1. Il CC esercita funzioni di indirizzo politico-istituzionale e ne controlla i risultati; nel corso dell'esercizio valuta l'adeguatezza delle risorse assegnate e la rispondenza dei risultati della gestione rispetto ai programmi adottati dall'AD <sup>8</sup>; attua i compiti delegatigli dall'AD; assolve le seguenti funzioni specifiche:
  - a) approva i programmi del Club alpino italiano da sottoporre alle deliberazioni dell'AD;
  - b) redige, collaziona e riordina le proposte di modifica dello statuto, preparate per iniziativa propria, del CDC o di almeno un quinto dei delegati; ne sottopone il testo alle deliberazioni dell'AD;
  - c) adotta il regolamento generale per l'attuazione dello statuto; su proposta del CDC adotta il regolamento di organizzazione, il regolamento di amministrazione e di contabilità e ogni altro regolamento necessario per il funzionamento degli organi centrali o previsto dallo statuto;
  - d) approva, anche nelle sue modifiche, l'ordinamento di ogni struttura periferica del Club alpino italiano;
  - e) approva i bilanci d'esercizio di cui al Titolo V;
  - f) su proposta del CDC, delibera in ordine alle adesioni, collaborazioni o convenzioni del Club alpino italiano con istituzioni di qualunque tipo, nazionali o internazionali, che abbiano finalità simili; nomina i propri rappresentanti;
  - g) su proposta del CDC, delibera la costituzione e la partecipazione in società di capitali, per attività economiche a sostegno e per il perseguimento delle finalità istituzionali; designa i rappresentanti negli organi delle società;

**h) propone all' AD: la nomina di soci onorari e l'attribuzione dei riconoscimenti del Club alpino italiano a persone e ad enti altamente benemeriti dell' alpinismo o del Club alpino italiano;**

**i) su proposta del CDC, costituisce, conferma, unifica e sopprime - quali organi tecnici centrali - commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche funzioni; ne elegge e dichiara decaduti i componenti; approva preventivamente i programmi annuali di attività;**

**l) attribuisce incarichi ai propri componenti.**

**2. I componenti del CC partecipano alle sedute dell'AD; possono prendervi la parola senza diritto di voto.**

#### **Art. IV.I.3 (ex 21/2001) – Modalità di funzionamento del CC**

**1. Le sedute del CC si svolgono in via ordinaria almeno una volta ogni trimestre e in via straordinaria ogni volta che il CDC lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti del CC o dal collegio nazionale dei revisori dei conti.**

### **CAPO II – COMITATO DIRETTIVO CENTRALE (CDC) – PRESIDENTE GENERALE (PG)**

**Art. IV.II.1 (ex 22/2001) – Presidenza – Comitato direttivo centrale (modificato a Verona il 30 novembre 2003)**

**1. Il PG e i vicepresidenti generali costituiscono la presidenza.**

**2. Il CDC è composto dalla presidenza e da altri tre componenti che – su proposta della presidenza, formulata in funzione delle competenze professionali e di quanto richiesto dallo svolgimento dei programmi adottati – il CC elegge nella prima seduta successiva alla elezione del PG.**

**3. Il CDC viene rinnovato parzialmente ogni anno.**

**4. In caso di impedimento, il PG è sostituito da uno dei vicepresidenti generali da lui designato o, in mancanza di designazione, dal vicepresidente più anziano per carica.**

**Art. IV.II.2 (ex 23/2001) – Compiti del CDC e del PG (modificato a Verona il 30 novembre 2003)**

**1. Il CDC attua i programmi adottati dall'AD e gli indirizzi deliberati dal CC; svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo; a tal fine individua obiettivi e risorse; adotta gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; attua i compiti ad esso delegati dal CC; assolve le seguenti funzioni specifiche:**

**a) imposta e tratta tutte le questioni attinenti alle finalità istituzionali; in particolare mantiene i rapporti con le amministrazioni centrali dello Stato, con ogni tipo di organismo o istituzione, nazionale o internazionale o estero;**

**b) predispone i programmi del Club alpino italiano, li sottopone alla approvazione del CC e alle deliberazioni dell'AD;**

**c) sottopone al CC i bilanci d'esercizio di cui al Titolo V;**

**d) nomina e revoca il direttore; indica le priorità ed impartisce le conseguenti direttive generali dell'azione amministrativa, della gestione, dei tempi da rispettare e dei risultati da conseguire, dei quali rimane unico responsabile il direttore; su proposta di questi determina la pianta organica e le sue variazioni; fatte salve le competenze del direttore, delibera sui contratti e gli altri atti che vincolano i bilanci oltre l'esercizio e sull'assunzione di finanziamenti a medio e lungo termine;**

**e) attribuisce incarichi ai propri componenti e ai componenti del CC, compatibilmente con le funzioni generali e specifiche attribuite a questo organo,**

per ogni questione attinente alle finalità istituzionali; istituisce un sistema di controllo interno e uno di relazioni con l'esterno;

f) affida – per motivate esigenze ed entro limiti numerici prestabiliti – incarichi di consulenza e di collaborazione ad esperti dei settori attinenti alle finalità istituzionali;

g) delibera sull'edizione di pubblicazioni, anche periodiche, e ne nomina i responsabili;

h) convoca l'AD e il comitato elettorale; nomina la commissione per la verifica dei poteri;

i) convoca il congresso nazionale.

2. Il CDC ha facoltà di portare in AD le deliberazioni non adottate dal CC.

3. I componenti del CDC partecipano alle sedute dell'AD e del CC; possono prendervi la parola senza diritto di voto.

4. Il PG è il legale rappresentante del Club alpino italiano; ha poteri di rappresentanza che può anche delegare; ha la firma sociale; assolve le seguenti funzioni specifiche:

a) convoca e presiede le sedute del CDC e del CC;

b) invita persone estranee alle sedute del CDC e del CC;

c) adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone al CDC per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;

d) riferisce periodicamente al CC sui risultati della gestione rispetto ai piani e ai programmi operativi deliberati dall'AD;

e) presenta all'AD la relazione generale annuale, accompagnata dallo stato patrimoniale del Club alpino italiano e dal conto economico dell'esercizio<sup>9</sup>.

### **CAPO III – ORGANI TECNICI CENTRALI E STRUTTURE OPERATIVE**

(modificato a Verona il 30 novembre 2003)

#### **Art. IV.III.1 (ex 24/2001) – Organi consultivi – Organi operativi – Strutture operative<sup>10</sup>**

1. In assolvimento delle proprie funzioni specifiche, il CC può istituire:

a) organi tecnici centrali consultivi;

b) organi tecnici centrali operativi;

c) strutture operative.

Essi operano nell'ambito della struttura centrale allo scopo di favorire o svolgere per obiettivi o con continuità specifiche finalità istituzionali; al CC competono la scelta, la nomina o l'elezione dei componenti e del presidente, le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

2. Gli organi operativi di cui alla lettera b) sono retti da un unico regolamento, le strutture di cui alla lettera c) sono rette ciascuna da un proprio ordinamento, soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del CC, che può attribuire loro ampia autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

3. In quest'ultimo caso le modalità di scelta, di nomina o di elezione dei componenti degli organi previsti sono stabilite dall'ordinamento stesso, anche in deroga al comma 1.

### **CAPO IV – COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI**

#### **Art. IV.IV.1 (ex 25/2001) – Collegio nazionale dei revisori dei conti**

1. Il collegio nazionale dei revisori dei conti è composto da due componenti effettivi ed uno supplente e da un funzionario nominato dal ministero del tesoro.



**2. Il collegio elegge il presidente tra i propri componenti elettivi con il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio.**

**3. Il collegio esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale del Club alpino italiano, ne esamina i bilanci di esercizio; esprime pareri ogni volta che è richiesto, con relazioni scritte che trasmette al CC; assiste alle sedute dell'AD, del CDC e del CC.**

**CAPO V – COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI** (adottato a Verona il 30 novembre 2003)

**Art. IV.V.1 (ex 26/1991) – Collegio nazionale dei probiviri** <sup>11</sup>

1. La giustizia interna al Club alpino italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale o interregionale, il secondo a livello centrale; il collegio regionale dei probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il collegio nazionale dei probiviri è l'organo giudicante di secondo grado del Club alpino italiano.
2. Il collegio è composto da cinque componenti.
3. Il collegio elegge il presidente e il vicepresidente tra i propri componenti; il presidente convoca e presiede le sedute del collegio.
4. Il collegio giudica e decide sulle controversie di propria competenza – in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti da specifico regolamento disciplinare; designa il collegio regionale dei probiviri competente a giudicare e decidere in primo grado sulle controversie tra soci, organi o strutture periferiche di diversi GR o tra struttura centrale e GR.
5. Le decisioni del collegio dei probiviri sono inappellabili e vincolanti.

**TITOLO V (ex VIII/2001) – DELL'ORGANIZZAZIONE CENTRALE – DIREZIONE – AMMINISTRAZIONE – CONTABILITÀ – BILANCI**

**Art. V.1 (ex 28-bis/2001) – Organizzazione – Direttore – Amministrazione – Contabilità – Bilanci** (modificato a Verona il 30 novembre 2003)

1. Specifico regolamento di organizzazione stabilisce la consistenza numerica, i compiti, i poteri, i controlli e i criteri di valutazione relativi al direttore, ai dirigenti e agli addetti agli uffici della struttura centrale del Club alpino italiano.
2. Il direttore adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi; è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ha autonomi poteri di spesa, di organizzazione e di controllo del personale degli uffici della struttura centrale; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; è soggetto ai controlli e ai criteri di valutazione previsti nel regolamento di organizzazione o deliberati per obiettivi specifici dal CC; partecipa alle sedute dell'AD, del CDC e del CC; cura la redazione dei relativi verbali; riferisce direttamente al presidente o a componente del CDC da lui delegato <sup>12</sup>.
3. I bilanci d'esercizio del Club alpino italiano sono composti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo del 09 aprile 1991, n.127 e successive modificazioni.
4. Specifico regolamento di amministrazione e di contabilità ispirato a principi civilistici e recante deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni di legge e di regolamento per gli enti pubblici nazionali, stabilisce le procedure che disciplinano il funzionamento amministrativo della struttura centrale del Club alpino italiano.

**TITOLO VI (ex III/1991 ed ex IX/1991) – DELLE SEZIONI** (adottato a Verona il 30 novembre 2003)

**Art. VI.1 (ex 11/1991, 12/1991 e 13/1991) – Costituzione, finalità e ordinamento delle sezioni** <sup>13</sup>

1. Le sezioni sono costituite per volontà di un gruppo di soci che intendono promuovere il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali in una determinata zona di attività, impiegando le risorse a disposizione, con iniziative di interesse locale e generale, in ottemperanza degli impegni assunti con la loro adesione al Club alpino italiano. La costituzione di una sezione è deliberata dal comitato direttivo regionale competente di cui al Titolo VII e approvata dal CC.

2. Le sezioni sono dotate di proprio ordinamento che ne assicura una conforme autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. L'ordinamento prevede quali organi della sezione almeno i seguenti:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente della sezione;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

3. Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

4. Dalla data di adozione del presente statuto, nel territorio di un comune può essere costituita una sola sezione. Nel territorio dei maggiori comuni nel quale sono già presenti una o più sezioni, una sottosezione può essere costituita in sezione. In questo caso la costituzione della sezione è deliberata dal CDC e approvata dal CC con le modalità e i limiti previsti dal regolamento generale.

**Art. VI.2 – Coordinamenti locali di sezioni** <sup>14</sup>

1. Più sezioni possono liberamente coordinare le proprie attività, anche su base provinciale, per meglio realizzare le finalità istituzionali.

**Art. VI.3 (ex 15/1991) – Costituzione, finalità e ordinamento delle sottosezioni** <sup>15</sup>

1. Le sottosezioni sono costituite nell'ambito di una sezione per volontà di un gruppo di soci della stessa per favorire la loro aggregazione e il conseguimento delle finalità istituzionali, quando la zona di attività della sezione occupa il territorio di più comuni o di grandi città. La costituzione di una o più sottosezioni è deliberata dal consiglio direttivo della sezione e approvata dal comitato direttivo regionale competente.

2. La sottosezione fa parte integrante della sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi alla AD. I soci della sottosezione hanno gli stessi diritti dei soci della sezione.

3. L'ordinamento della sezione disciplina i rapporti tra sezione e sottosezione, la organizzazione della stessa, stabilisce il grado di autonomia anche patrimoniale concesso alla sottosezione e dispone sulle conseguenti responsabilità dei suoi organi.

**Art. VI.4 (ex 14/1991) – Scioglimento delle sezioni e delle sottosezioni** <sup>16</sup>

1. Lo scioglimento della sezione o della sottosezione può essere deliberato dall'assemblea dei soci o dall'organo che ne ha deliberato la costituzione. Lo scioglimento è approvato dallo stesso organo che ne ha approvata la costituzione.

2. In caso di scioglimento la liquidazione deve farsi sotto il controllo degli organi centrali nel caso di una sezione e sotto il controllo degli organi del gruppo regionale competente nel caso di una sottosezione.

**Art. VI.5 (ex 11/1991, parte, ex 15/1991, parte) – Rinvio al regolamento generale**<sup>17</sup>

1. Il regolamento generale dispone sui limiti e sulle modalità relative alla costituzione e allo scioglimento delle sezioni e delle sottosezioni; sulla loro denominazione e sulla definizione della zona di attività; sulla composizione, sulle funzioni specifiche e sulle modalità di funzionamento degli organi delle sezioni; sulla trasformazione delle sottosezioni in sezioni; sui rapporti tra sezione e sezione, tra sezione e gruppo regionale competente per territorio, tra sezione e struttura centrale e tra sezione e enti locali che hanno competenza amministrativa nella zona di attività della sezione. Per quanto non previsto dal regolamento generale dispongono l'ordinamento di ciascuna sezione e l'ordinamento del raggruppamento regionale competente di cui al Titolo VII.

**Art. VI.6 (ex 29/1991) – Sezioni nazionali**<sup>18</sup>

1. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, il CDC può proporre la costituzione di sezioni non aventi una determinata circoscrizione, denominate sezioni nazionali, strutturate in un numero indeterminato di raggruppamenti su base territoriale, rette da specifico ordinamento. La costituzione di una sezione nazionale è deliberata dal CC e approvata dalla AD nella prima seduta utile.

2. Possono richiedere l'iscrizione alle sezioni nazionali i soci del Club alpino italiano che abbiano le caratteristiche previste negli ordinamenti relativi.

3. I soci delle sezioni nazionali sono di diritto soci ordinari del Club alpino italiano. Tale diritto ha termine con la perdita della qualifica di socio di una sezione nazionale. Essi mantengono l'associazione alla sezione di origine. Il regolamento generale ne fissa le norme relative.

4. I soci delle sezioni nazionali hanno facoltà di portare uno speciale distintivo, approvato d'intesa con il CC.

5. Il Club alpino accademico italiano (C.A.A.I.) e l'Associazione guide alpine italiane (A.G.A.I.) sono sezioni nazionali del Club alpino italiano.

**Art. VI.7 (ex 33/2001) – Sezioni particolari**<sup>19</sup> (modificato a Verona il 30 novembre 2003)

1. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, il CDC può deliberare la costituzione, sia in Italia che all'estero, di sezioni non aventi una determinata circoscrizione, denominate sezioni particolari, rette da specifico ordinamento. Il CC ne approva la costituzione.

**Art. VI.8 (ex 30/1991, 31/1991, 32/1991) – Altre sezioni**

1. La Società degli alpinisti tridentini (S.A.T.) fondata nel 1872 ed entrata a far parte del Club alpino italiano nel 1919, quale sua sezione, può mantenere la propria originale struttura interna ed essere organizzata e amministrata secondo il proprio ordinamento. Analogo ordinamento può essere adottato dalle sezioni della provincia di Bolzano.

**TITOLO VII (ex IV/1991) – DEI RAGGRUPPAMENTI REGIONALI DI SEZIONI**<sup>20</sup>  
(adottato a Verona il 30 novembre 2003)

**Art. VII.1 (ex 16/1991, parte) – Costituzione, finalità e ordinamento**<sup>21</sup>

1. I soci e le sezioni appartenenti a una stessa regione o provincia autonoma

costituiscono il raggruppamento regionale o provinciale del Club alpino italiano (GR).

2. I GR operano per il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle sezioni nelle loro zone di attività e si rapportano con le regioni e province autonome nei settori nei quali esse hanno potere legislativo, in costante conformità ai programmi di indirizzo adottati dalla AD e alle deliberazioni degli organi del Club alpino italiano.

3. I GR sono dotati di proprio ordinamento che ne assicura una conforme autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. L'ordinamento prevede quali organi di ciascun GR almeno i seguenti:

- a) l'assemblea regionale dei delegati (ARD);
- b) il comitato direttivo regionale (CDR);
- c) il presidente regionale (PR);
- d) il collegio regionale dei revisori dei conti;
- e) il collegio regionale dei probiviri.

Nei casi in cui, per basso numero di sezioni o di soci o per altri motivi, non sono formati tutti gli organi di un GR, quelli mancanti – esclusi gli organi di cui alle lettere a), b) e c), ma inclusi gli organi tecnici di cui al successivo comma 8 – possono essere sostituiti da organi interregionali per accordo diretto dei GR interessati finitimi o, in difetto di accordo, con delibera del CDC – l'uno e l'altra soggetti ad approvazione da parte del CC.

4. La ARD è l'organo sovrano del GR nell'espletamento delle funzioni ad esso attribuite. È composta dai medesimi delegati di diritto ed elettivi – di cui al Titolo III – in rappresentanza delle sezioni e dei soci della regione o provincia autonoma. Il funzionamento della ARD è retto dalle norme adottate per il funzionamento della AD in quanto applicabili. Le deliberazioni della ARD sono vincolanti nei confronti dei soci e delle sezioni del GR.

5. Il CDR è l'organo di gestione del GR; rappresenta il Club alpino italiano e unitariamente le sezioni e i soci del GR presso gli organi della regione o provincia autonoma ed altri enti operanti su un territorio comune a più sezioni dello stesso GR; tutela gli interessi, singoli o collettivi, del Club alpino italiano, delle sezioni e dei soci del GR nei loro confronti; ha il potere di perfezionare accordi con gli organi di quegli enti, per conto delle sezioni rappresentate ma non può assumere impegni che coinvolgono le sezioni del GR se non per programmi annuali o pluriennali adottati dalla ARD, o stipulati su mandato della stessa ARD o delle sezioni direttamente interessate. Può assumere impegni che coinvolgono il Club alpino italiano ove a ciò delegato espressamente con delibera del CDC, al quale risponde del proprio operato.

6. Il PR è il legale rappresentante del GR. I presidenti regionali costituiscono la conferenza nazionale dei PR. Essa ha funzioni consultive; è convocata – almeno una volta all'anno – e presieduta dal PG; ad essa partecipano i componenti del CDC e del CC.

7. Il collegio regionale dei revisori dei conti e il collegio regionale dei probiviri hanno funzioni analoghe a quelle dei corrispondenti organi nazionali.

8. Ciascun GR può costituire organi tecnici consultivi o operativi periferici, allo scopo di favorire o di svolgere per obiettivi o con continuità specifiche finalità istituzionali nel territorio di competenza del GR.

9. Sono mantenute, con la denominazione di area regionale o interregionale, le maggiori entità territoriali, esistenti alla data di adozione del presente statuto, per la attribuzione proporzionale dei consiglieri centrali. L'AD può modificare il numero delle aree e dei GR attribuiti a ciascuna di esse.

10. Fermo quanto disposto per la elezione dei componenti del CC, più GR operanti nella stessa area interregionale possono indire sedute congiunte delle rispettive ARD; possono deliberare l'adozione o il mantenimento di forme di coordinamento e

di collaborazione comuni, per accordo diretto e in conformità ai propri ordinamenti o a specifici regolamenti.

#### **Art. VII.2 – Coordinamenti locali di sezioni <sup>22</sup>**

1. I coordinamenti locali di sezioni di cui al Titolo VI hanno poteri di rappresentanza nei confronti degli enti locali ed altri, nella misura delegata dalle stesse sezioni e a condizione che i coordinamenti comprendano tutte le sezioni aventi zona di attività inclusa nella area nella quale quegli enti hanno competenza amministrativa, oppure che gli organi competenti del proprio raggruppamento regionale abbiano rilasciato una delega specifica.

#### **Art. VII.3 (ex 16/1991, parte) – Rinvio al regolamento generale <sup>23</sup>**

1. Il regolamento generale dispone sulle condizioni per la costituzione anche parziale o la modifica di organi interregionali di più GR operanti in regioni finitime; sulla denominazione dei GR; sulla composizione, sulle funzioni specifiche e sulle modalità di costituzione e di funzionamento degli organi dei GR, inclusi gli organi tecnici consultivi e operativi; sulle condizioni di eleggibilità alle cariche negli stessi organi; sulle condizioni per la costituzione e la modifica del territorio delle singole aree regionali o interregionali previste per la attribuzione proporzionale dei consiglieri centrali; sulle funzioni della conferenza nazionale dei PR; sulle modalità di funzionamento transitorie degli organi preesistenti fino alla costituzione degli organi regionali previsti e alla successiva elezione dei loro componenti. Per quanto non previsto dal regolamento generale dispone l'ordinamento di ciascun GR.

**TITOLO VIII (ex X/1991) – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI <sup>24</sup>**

**Art. VIII.1 (ex 28/1991) – Cariche sociali <sup>25</sup> (adottato a Verona il 30 novembre 2003)**

1. Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione. Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto.
2. Possono essere candidati alle cariche di cui al comma precedente solo i soci maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno due anni compiuti dalla loro adesione al Club alpino italiano, in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica. Gli eletti durano in carica non più di tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Quest'ultima disposizione può essere derogata dall'ordinamento delle sezioni per le cariche elettive nei propri organi, escluso il presidente sezionale.
3. Sull'eventuale rinnovo degli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche per una parte ogni anno dispongono i relativi ordinamenti.
4. Il regolamento generale – salvi i criteri specifici di eleggibilità e di ineleggibilità dei soci alle cariche sociali – individua le situazioni di incompatibilità, con riferimento ai componenti degli organi di giudizio e di controllo e ai componenti degli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche che esercitano specifici poteri di controllo nei confronti di organi di livello inferiore; nonché le cause di decadenza. Le cause di ineleggibilità sopravvenute dopo l'elezione comportano la decadenza automatica dalla carica ricoperta.

**Art. VIII.2 – Responsabilità personali e collegiali – Regolamento disciplinare <sup>26</sup> (adottato a Verona il 30 novembre 2003)**

1. L'inosservanza da parte del socio degli impegni assunti con l'adesione al Club alpino italiano è in ogni caso perseguibile nelle sedi, nonché in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti in specifico regolamento disciplinare.
2. Il procedimento nei confronti del singolo non esclude eventuali azioni nei confronti dell'organo collegiale di cui il socio è componente, sempre in conformità al regolamento disciplinare.
3. Il regolamento disciplinare stabilisce le procedure alle quali si attengono gli organi del Club alpino italiano e delle strutture periferiche e più in generale ciascuno dei soggetti che contendono in giudizio; fissa i termini entro i quali si possono presentare gli esposti o i ricorsi e gli organi giudicanti devono concludere i procedimenti; stabilisce le sanzioni, proporzionate alla gravità delle inosservanze, irrogabili ai soci o agli organi del Club alpino italiano e delle strutture periferiche o alle stesse strutture periferiche.
4. Ogni controversia comunque connessa alle attività istituzionali che coinvolga soci, organi di strutture centrali e periferiche e le strutture stesse, a qualunque livello, è devoluta in via esclusiva agli organi di giudizio interni del Club alpino italiano. L'eventuale ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria non può intervenire se non dopo l'esaurimento delle procedure interne, nel corso delle quali le parti sono tenute all'obbligo di riservatezza.

**Art. VIII.3 – Ordinamento delle strutture periferiche <sup>27</sup> (adottato a Verona il 30 novembre 2003)**

1. L'ordinamento del Club alpino italiano prevale sugli ordinamenti delle strutture periferiche; le norme di questi ultimi – quando incompatibili con il primo – perdono immediatamente efficacia e le strutture periferiche adeguano il proprio

ordinamento entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione di adozione delle modifiche dell'ordinamento del Club alpino italiano da parte del CDC.

2. L'ordinamento delle strutture periferiche, anche nelle sue modifiche, non ha efficacia se non dopo approvazione da parte del CC.

3. In qualunque caso di inerzia o di grave inosservanza accertata, l'organo di una sezione è supplito dal corrispondente organo del raggruppamento regionale competente e questo dal corrispondente organo della struttura centrale, d'ufficio o su istanza delle parti interessate. La ARD è supplita dal CC. Il regolamento disciplinare dispone sui casi di inerzia o di inosservanza ripetuta.

**Art. VIII.4 (ex 34/2001) – Regolamento generale** (adottato a Verona il 14 gennaio 2001)

1. Il regolamento generale – individuando quando necessario gli organi del Club alpino italiano o le strutture periferiche competenti, le sedi e i termini – traduce in procedure i principi statutari, in particolare per quanto riguarda:

- a) finalità del Club alpino italiano; tipi e usi di stemmi e distintivi; pubblicazioni;
- b) iscrizione al Club alpino italiano nelle diverse categorie di soci; cessazione della qualità di socio; nomina dei soci onorari;
- c) diritti e obblighi dei soci; gratuità delle cariche elettive e degli incarichi su base volontaristica; criteri specifici di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali e di incompatibilità tra cariche sociali; loro accertamento; quote annuali sociali, contributi ordinari e straordinari; tesseramento;
- d) costituzione e scioglimento delle sezioni e delle sottosezioni di soci, nel territorio nazionale e all'estero; delle sezioni nazionali e particolari; delle altre strutture periferiche; individuazione di compiti particolari da attribuire alle strutture periferiche e norme generali per il loro funzionamento;
- e) elezione dei delegati dei soci per l'AD, costituzione del comitato elettorale e della commissione per la verifica dei poteri;
- f) elezione dei soci negli organi del Club alpino italiano; modalità di funzionamento di questi ultimi; composizione e modalità di funzionamento degli organi tecnici centrali e periferici;
- g) metodo di attribuzione del numero di consiglieri alle aree regionali o interregionali; rinnovazione parziale annuale degli organi – anche tecnici – delle strutture centrale e periferiche del Club alpino italiano;
- h) convocazione del congresso nazionale;
- i) violazioni, controversie, ricorsi, provvedimenti disciplinari;

2. In tutti i casi contemplati nel comma 1, o quando il CC ne ravvisi la opportunità, il regolamento generale può rinviare a specifici regolamenti, purché nel regolamento generale siano individuati gli organi responsabili della redazione e della approvazione degli stessi.

3. Il CC coordina le disposizioni del regolamento generale con le norme dello statuto, entro e non oltre sei mesi dalla adozione dello stesso da parte dell'AD.

**Art. VIII.5 (ex 35/2001) – Modifiche dello statuto**<sup>28</sup> (modificato a Verona il 30 novembre 2003)

1. Le modifiche dello statuto sono inoltrate in plico unico – nel testo integrale redatto dal CC – ai presidenti e a tutti i delegati presso le rispettive sezioni, almeno trenta giorni di calendario prima dell'AD; l'AD è validamente costituita quando sia stata verificata la presenza, anche per delega, della maggioranza dei delegati; le modifiche sono adottate se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti.



2. Dopo ogni modifica dello statuto adottata dalla AD, il CC cura la collazione dei testi; la uniformazione delle parti dello statuto non modificate alle modifiche adottate, in particolare per quanto riguarda i termini utilizzati, la denominazione di organi, strutture, uffici, il riordino della numerazione di parti, titoli e articoli, nonché il controllo dei riferimenti e dei rinvii esistenti. Gli interventi sopra elencati non costituiscono modifica dello Statuto.

#### **Art. VIII.6 – Interpretazione autentica dell'ordinamento del Club alpino italiano**<sup>29</sup> (adottato a Verona il 30 novembre 2003)

1. L'interpretazione autentica di una norma degli ordinamenti delle strutture centrale e periferiche del Club alpino italiano è sottoposta all'esame preliminare dell'organo che aveva redatto e approvato la norma e successivamente rimessa all'organo che l'aveva adottata, per la ratifica della interpretazione della norma stessa.

2. L'interpretazione della norma ha carattere permanente ed efficacia retroattiva a partire dalla data di adozione dell'ultima modificazione della norma stessa.

3. Il regolamento generale indica i soggetti legittimati e dispone sulle modalità di richiesta, di preparazione, di approvazione e di adozione della interpretazione autentica di una norma.

#### **Art. VIII.7 (ex 36/2001) – Scioglimento del Club alpino italiano**

1. L'AD – con le modalità e maggioranze previste per le modifiche dello statuto – può deliberare lo scioglimento del Club alpino italiano e la nomina di un commissario ad hoc per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio del Club alpino italiano a fini di pubblica utilità.

#### **Art. VIII.8 (ex 37/2001) – Poteri di vigilanza**<sup>30</sup> (modificato a Verona il 30 novembre 2003)

1. Nell'ambito di una effettiva autonomia del Club alpino italiano, il ministero vigilante esercita i seguenti poteri:

a) approvazione dello statuto e dello scioglimento del Club alpino italiano deliberato dalla AD;

b) nomina di un commissario straordinario – anche nella persona del PG – con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, nei casi e nei termini perentori previsti dalla legge 26 gennaio 1963, n.91, articolo 8;

c) approvazione del regolamento di contabilità e dei bilanci d'esercizio annuali, limitatamente alla struttura centrale del Club alpino italiano.

2. I poteri di vigilanza sono limitati al controllo di legittimità degli atti trasmessi e non interessano in alcun caso le scelte strategiche degli organi del Club alpino italiano.

**Le approvazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono dovute nel termine perentorio di sessanta giorni. In mancanza di comunicazione scritta e motivata entro tale termine, i documenti trasmessi si intendono approvati a tutti gli effetti.**

---

1 Nota all'**articolo II.2** – Sostituisce l'articolo 6/1991 che è abrogato. Si ritiene che nel Club alpino italiano i soci onorari debbano essere esclusivamente persone fisiche, con esclusione di enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, ecc. (v. **comma 1**). Lessico: Benemerenzza: «Merito più o meno universalmente riconosciuto o particolarmente sanzionato in un dato campo di attività», *Devoto-Oli, Dizionario della lingua italiana*. Personalità: «Persona singolarmente autorevole in un ambito determinato di attività o di interessi», *Devoto-Oli, Dizionario della lingua italiana*.

2 Nota all'**articolo II.3** – Sostituisce l'articolo 7/1991 che è abrogato. Si ritiene che nel Club alpino italiano i soci benemeriti debbano essere esclusivamente persone giuridiche, intendendo con questo termine, contrapposto a persona fisica, ogni tipo di ente, associazione, fondazione, istituzione, ecc.. Le modalità con le quali le persone giuridiche conseguono l'iscrizione sono stabilite dal Regolamento generale. Non entrano a

---

far parte del corpo sociale. Non hanno i diritti di tutti gli altri soci, quindi non possono partecipare alle assemblee e non possono esercitarvi l'elettorato attivo e passivo(v. **comma 1**).

3 Nota all'**articolo II.4** – Sostituisce l'articolo 8/1991 e parte dell'articolo 9/1991 che sono abrogati per le parti interessate. Le norme attualmente in Regolamento generale, articolo 13/1991 ed articolo 15/1991, sono qui trasferite per l'importanza che esse rivestono nel rapporto socio – Club alpino italiano. È inserito il riferimento a «i **regolamenti e le disposizioni che in conseguenza dei primi** (Statuto e Regolamento generale) **gli organi del Club alpino italiano e delle strutture periferiche pertinenti sono legittimati ad adottare**», risultano pertanto incluse anche le deliberazioni assunte dalla **AD** e dagli altri organi nell'esercizio delle loro funzioni (v. **comma 2**). La inosservanza dell'impegno assunto dal socio con la sua adesione al Club alpino italiano determina una responsabilità personale del socio, che diviene collegiale nel caso che l'inosservanza si verifichi nelle funzioni di un organo collegiale di cui il socio sia componente (v. **comma 3**). Nell'**articolo II.4** è assorbita anche la norma precedentemente in Statuto 1991, articolo 14, comma 6 (v. **comma 6**). Lessico: Ottemperare: «Comportarsi secondo una cosciente, spontanea e rispettosa adesione a quanto costituisce l'oggetto di un dovere o di un obbligo (o sentito come tale) o alle leggi», *Devoto-Oli, Dizionario della lingua italiana*. Pertinente: riferito alle strutture periferiche è usato con il significato «che riguarda direttamente il socio», cioè in questo caso ci si riferisce alla sezione alla quale è iscritto il socio e al raggruppamento regionale nel quale è collocata quella sezione (pertinenza per territorio). Sin.: «Competente».

4 Nota all'**articolo II.6** – Sostituisce parte degli articoli 7/1991, 8/1991, 9/1991 e 10/1991 che sono abrogati per le parti interessate. Si stabilisce il principio per il quale, inalterate le categorie associative stabilite nel **Titolo II – Dei soci, articolo II.1, comma 1**, il **CC** può disporre nel Regolamento generale specifiche agevolazioni nei confronti di alcune fasce di soci. Il rinvio è determinato dalla necessità di procedere a uno studio approfondito dell'argomento, incluso l'impatto sui bilanci delle strutture periferiche e della struttura centrale, con verifiche anche periodiche. La regolamentazione della aggregazione a più sezioni è rinviata al Regolamento generale.

5 Rispetto al testo adottato nel 2001, si sostituisce «**convegno**» con «**raggruppamento regionale**», sottinteso di sezioni. Ciascun delegato potrà rappresentare in **AD** e votare anche per conto di altri delegati della sezione a cui appartiene o di altre sezioni della stessa regione. Si tolgono «**altri**» e «**delegati**» perché inutile ripetizione.

6 Decisione del CC di Torino 24 ottobre 2003.

7 Rispetto al testo adottato nel 2001, è conservata la norma attualmente in vigore per la elezione locale dei consiglieri centrali, secondo modalità stabilite nel Regolamento generale.

8 Rispetto al testo adottato nel 2001, si preferisce una formulazione che non dà luogo a incertezze interpretative. Tra i compiti del **CC** è anche la funzione di controllare la **rispondenza dei risultati** rispetto ai programmi adottati dall'**AD**.

9 La relazione generale annuale del **PG** sullo stato del Club alpino italiano presentata all'**AD**, non può in nessun caso prescindere dal conto economico e dallo stato patrimoniale, poiché senza questi non sarebbe una relazione esaustiva.

10 Nota all'**articolo IV.III.1** – Sostituisce l'articolo 24/2001 che è abrogato. Vedi **Titolo IV – Degli organi centrali, articolo IV.I.2 – Compiti del CC, comma 1, lettera i**). Gli organi tecnici centrali consultivi sono istituiti a supporto della attività del **CDC** e del **CC**, i componenti sono scelti dal **CDC** e/o dal **CC** secondo le specifiche esigenze, il **CC** provvede alla nomina dei componenti, tutte le indicazioni su composizione, compiti, durata, ecc. sono stabiliti nella delibera di costituzione. Degli attuali **OTC** potrebbe rientrare in questa categoria: la commissione legale centrale (v. **comma 1, lettera a**). Gli organi tecnici centrali operativi sono istituiti per finalità a medio e lungo termine, i componenti sono scelti in base alle competenze, anche su segnalazione delle strutture periferiche, il **CC** provvede alla elezione dei componenti con le modalità di durata e di rinnovo previste per gli organi della struttura centrale, le modalità di funzionamento, di coordinamento e di controllo sono sancite da uno specifico regolamento comune a tutti questi organi (si tratta dell'attuale regolamento quadro degli organi tecnici centrali, opportunamente rielaborato). Degli attuali **OTC** potrebbe rientrare in questa categoria: la commissione centrale rifugi e opere alpine (v. **comma 1, lettera b**). Le strutture operative sono istituite per finalità a più lungo termine quando sembri opportuno concedere una ampia autonomia funzionale. È il caso dell'attuale Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico (massima autonomia), ma può essere il caso della neo costituita Libera università della montagna, della Biblioteca nazionale, della Cineteca e della relativa Commissione cinematografica centrale, del Servizio valanghe italiano, dell'Agenzia per l'ambiente e dell'Osservatorio tecnico per l'ambiente, della Commissione centrale per le pubblicazioni, ecc. Degli attuali **OTC** potrebbero indirettamente rientrare in questa categoria anche tutte le commissioni che svolgono prevalentemente attività didattiche e scientifiche e che potrebbero

---

confluire nei «dipartimenti» della citata Libera università della montagna dai quali potrebbero essere attinte le esperienze necessarie per la formazione degli esperti di più alto livello: a titolo di esempio la Commissione centrale per i materiali e le tecniche, il Comitato scientifico centrale, il Gruppo di lavoro per l'insediamento umano nelle terre alte, la Commissione centrale medica, ecc. (v. **comma 1, lettera c**). Rimane l'obbligo, di sottoporre al **CC**, per approvazione, l'ordinamento delle strutture operative e le sue successive modifiche, in conformità del **Titolo IV – Degli organi centrali, articolo IV.I.2 – Compiti del CC, comma 1, lettera d**). Se l'ordinamento ne riconosce ampia autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale, i loro bilanci d'esercizio sono autonomi e separati dai bilanci del Club alpino italiano (v. **comma 2 e comma 3**).

11 Nota all'**articolo IV.V.1** – Sostituisce l'articolo 26/1991 che è abrogato. Sono stabiliti con chiarezza due gradi di giudizio (v. **comma 1**). Si è accolto l'invito pervenuto da più parti di ridurre la durata del mandato del **collegio nazionale dei probiviri** da cinque a tre anni e di inserire la clausola limitativa del doppio mandato al fine di assicurare un auspicabile avvicendamento anche in questo organo della struttura centrale del Club alpino italiano. I componenti dell'organo sono scelti in base ai criteri stabiliti nel **Titolo VIII – Disposizioni generali e finali, articolo VIII.1 – Cariche sociali, commi 2, 4** e sono eletti dalla **AD** secondo il **Titolo III – Dell'assemblea dei delegati, articolo III.2 – Compiti dell'AD**. Il testo dell'articolo (v. **comma 4**) è semplificato con il rinvio a specifico **regolamento disciplinare** di cui si dispone nel **Titolo VIII – Disposizioni generali e finali, articolo VIII.2 – Responsabilità personali e collettive – Regolamento disciplinare**. I concetti della inappellabilità e vincolatività delle decisioni del collegio sono riferiti all'ordinamento interno del Club alpino italiano, nel senso che qui ci limitiamo a stabilire che non c'è un'istanza superiore cui rivolgersi nell'ambito del sodalizio. Che poi qualcuno ritenga di poter adire l'autorità giudiziaria ... è materia a noi sottratta (v. **comma 5**).

12 Rispetto al testo adottato nel 2001, si aggiunge la frase «**o a componente del CDC da lui delegato**» per consentire una migliore operatività del **CDC**.

13 Nota all'**articolo VI.1** – Sostituisce gli articoli 11/1991, 12/1991, 13/1991 che sono abrogati. È stabilito con chiarezza il principio che le sezioni sono costituite esclusivamente per volontà di un gruppo di soci in ottemperanza ai principi stabiliti nel **Titolo II – Dei soci, articolo II.4 – Diritti e doveri del socio, commi 2 e 3**. La costituzione di una sezione è deliberata dal comitato direttivo regionale competente di cui al **Titolo VII** e approvata dal **CC** (v. **comma 1**). L'autonomia delle sezioni è garantita a livello organizzativo, funzionale (libertà di iniziativa e di azione) e patrimoniale dal loro ordinamento. Per l'adeguamento dell'ordinamento delle sezioni a eventuali modifiche dell'ordinamento del Club alpino italiano (v. **comma 2**), si rinvia al **Titolo VIII – Disposizioni generali e finali, articolo VIII.3 – Ordinamento delle strutture periferiche**. È stabilito che le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione (v. **comma 3**). Si consente la costituzione di più sezioni nelle aree delle città maggiori, sia pure in casi del tutto eccezionali, e solo per trasformazione di una sottosezione preesistente. Nel Regolamento generale troveranno posto le norme relative alle modalità e ai limiti per la trasformazione della sottosezione in sezione. Il **CC** è orientato a fissare i seguenti limiti: almeno cinque anni di operatività della sottosezione; almeno trecento cinquanta soci della sottosezione; almeno cento mila abitanti nel territorio del comune; impegno a stabilire quote associative concordate (v. **comma 4**).

14 Nota all'**articolo VI.2** – Sembra meglio collocare la norma relativa ai raggruppamenti locali di sezioni, precedentemente prevista in **Statuto 2001, articolo 4, comma 1, ultimo periodo**, che recita «**Più sezioni possono riunirsi per specifiche attività istituzionali**», qui nel **Titolo VI – Delle sezioni, articolo VI.2**. Il testo suggerito oltre dare dignità normativa alle piccole federazioni di sezioni nate liberamente e talora anche temporaneamente per facilitare il miglior raggiungimento coordinato di obiettivi comuni nell'ambito territoriale di attività, evita ogni interferenza con i raggruppamenti previsti nel **Titolo VII - Dei raggruppamenti regionali di sezioni, articolo VII.1**. Si sottolinea: liberamente, cioè per libera volontà delle parti. Con patti liberamente sottoscritti dai soggetti interessati, quindi da non sottoporre ad approvazione di organi superiori. Per le finalità ritenute di interesse comune. Su territori che possono andare dal comune (caso di più sezioni sul territorio di un unico comune, anche al fine di facilitare i rapporti tra tali sezioni), alla comunità, alla provincia. Si ritiene che il coordinamento su base volontaria di più sezioni anche di diversi raggruppamenti regionali possa essere utile. Il coordinamento tra sezioni deve essere stabilito per norma statutaria, così come era già stato approvato (Statuto 2001, articolo 4). Lessico: Coordinamento: «Ordinamento elaborato per conseguire uno o più fini determinati», Devoto-Oli, *Dizionario della lingua italiana*.

15 Nota all'**articolo VI.3** – Sostituisce l'articolo 15/1991 che è abrogato. È stabilito con chiarezza il principio che le sottosezioni sono costituite esclusivamente per volontà di un gruppo di soci in ottemperanza ai principi stabiliti nel **Titolo II – Dei soci, articolo II.4 – Diritti e doveri del socio, commi 2 e 3** e con delibera del consiglio direttivo della sezione (v. **comma 1**). La individuazione e la concessione di un determinato grado di autonomia anche patrimoniale alla sottosezione può contribuire ad attenuare o risolvere i problemi più gravi

---

oggi esistenti, ma soprattutto ad evitare problemi futuri. In funzione del grado di autonomia concesso, i bilanci d'esercizio della sottosezione possono essere o consolidati in quelli della sezione o, nel caso di riconosciuta autonomia patrimoniale, completamente autonomi e separati dai bilanci della sezione. In quest'ultimo caso tutte le responsabilità gestionali incluse quelle civili e fiscali sono trasferite ai soci componenti degli organi della sottosezione (v. **comma 3**).

16 Nota all'**articolo VI.4** – Sostituisce l'articolo 14/1991, comma 3 e comma 6, che sono abrogati. Si ricorda nel **Titolo II – Dei soci, articolo II.4, comma 6: «I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della struttura centrale e delle strutture periferiche anche nel caso di loro scioglimento e liquidazione»**. Lo scioglimento di una sezione o di una sottosezione è deliberato dall'assemblea dei soci o, quando ne ricorrano gli estremi, per provvedimento disciplinare dell'organo che ne ha deliberato la costituzione.

17 Nota all'**articolo VI.5** – Sostituisce parte degli articoli 9/1991, 11/1991 e 15/1991 che sono abrogati. Rimane delegato al Regolamento generale il compito di fissare il numero minimo di soci necessario perché sia possibile approvare la costituzione di una nuova sezione o di una nuova sottosezione. Per quanto non previsto dal regolamento generale dispongono l'ordinamento di ciascuna sezione e l'ordinamento del raggruppamento regionale competente di cui al **Titolo VII**.

18 Nota all'**articolo VI.6** – Dopo l'**articolo VI.5** si inseriscono i nuovi **articoli VI.6, VI.7 e VI.8** già articoli 29/1991, 33/2001, 30/1991, 31/1991 e 32/1991 dello Statuto 1991/2001, Titolo IX – Struttura particolare di alcune sezioni, che è abrogato. La costituzione di una sezione nazionale è deliberata dal **CC** e approvata dalla **AD** nella prima seduta utile. L'approvazione della **AD** è necessaria perché è stato mantenuto nello statuto l'elenco delle sezioni nazionali (v. **comma 5**). Nel caso di modifica del numero di sezioni nazionali si sarebbe di fronte ad una modifica sia pure indiretta dello Statuto. Il comitato centrale di indirizzo e di controllo non ha i poteri relativi, che sono propri della assemblea dei delegati.

19 Rispetto al testo adottato nel 2001, è riproposto il testo presente nello Statuto 1991 con modifiche lessicali. Le modifiche apportate all'**articolo VI.7** sono conseguenti all'adozione delle modifiche suggerite nel **Titolo IV – Degli organi centrali, Capo III – Organi consultivi – Organi operativi – Strutture operative, articolo IV.III.1**. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) è inquadrato tra le strutture operative del Club alpino italiano.

20 Nota al **Titolo VII** – Sostituisce integralmente il precedente Statuto 1991, Titolo IV, articolo 16. Nell'articolato sono definiti il **raggruppamento regionale o provinciale** e l'**area regionale o interregionale**; il primo come entità dotata di proprio ordinamento e di propri organi con ampi poteri delegati dalla struttura centrale, la seconda meramente come definizione geografica o *macro-raggruppamento* di più raggruppamenti regionali finitimi. Con la dizione **raggruppamento regionale** si intende indicare indifferentemente il gruppo territoriale delle sezioni di una regione o di una provincia autonoma. Di esso fanno parte obbligatoriamente tutti i soci e le sezioni di quella regione o provincia autonoma e ad esso sono delegate le funzioni più strettamente legate al territorio, conservando il **CC** la funzione di indirizzo, di coordinamento e di controllo. Il **raggruppamento regionale** è struttura periferica del Club alpino italiano (**Titolo I, articolo I.4, comma 3**), è soggetto di diritto privato (**Titolo I, articolo I.4, comma 4**), ha proprio ordinamento e autonomia patrimoniale e può disporre di entrate proprie per il raggiungimento delle finalità istituzionali (**Titolo I, articolo I.5, commi 1 e 2**). È sancito il principio che ciascun **raggruppamento regionale** o provinciale ha un ruolo di indirizzo e di coordinamento delle sezioni che compongono il **raggruppamento regionale** stesso e quindi, sia pure implicitamente, ha un ruolo di controllo sull'operato delle sezioni. Tali poteri sono esercitati dagli organi previsti: **Assemblea regionale dei delegati, Comitato direttivo regionale e Presidente regionale**. Si rinvia al Regolamento generale per le funzioni specifiche e per le modalità di funzionamento degli organi dei **GR**. Il testo proposto comporta necessariamente alcuni ritocchi alle norme già adottate nel 2001. Ogni decentramento per essere efficace e non generare fenomeni centrifughi si deve accompagnare ad un corrispondente accentramento e rinforzo dei controlli, da effettuare periodicamente con visite ispettive per verificare la corretta operatività e gestione. Il risultato può essere raggiunto con la costituzione tra gli **OTC** di una struttura operativa di «auditing» di supporto al **CC**. Non è mantenuta la denominazione **convegno** anche se ad essa è associato correttamente il concetto di *incontro, raduno o riunione di più persone che abbiano stabilito di intrattenersi su temi di comune interesse*.

21 Nota all'**articolo VII.1** – Il «**Raggruppamento regionale o provinciale**» è l'insieme di soci e di sezioni appartenenti alla regione o alla provincia autonoma. I raggruppamenti regionali o provinciali rappresentano localmente la struttura centrale e trattano per conto della stessa con gli organi e gli uffici degli enti locali, sia pure con alcune limitazioni. L'inserimento nello Statuto del principio consente a strutture periferiche di diritto privato di operare stabilmente anche in rappresentanza della struttura centrale di diritto pubblico nei confronti di altre strutture di diritto pubblico (v. **comma 1**). Esso opera attraverso propri organi i cui componenti sono eletti dai soci o dai delegati regionali o provinciali (se provincia autonoma). Tra tali organi è previsto quello

---

che che si è chiamato «**Comitato direttivo regionale**» e che assorbe, opportunamente ampliati, i compiti ora affidati alla «**Delegazione regionale**». Non esiste quindi alcuna corrispondenza tra il proposto «**Raggruppamento regionale o provinciale**» e l'attuale «**Delegazione regionale**», corrispondenza che esiste piuttosto tra quest'ultima e il «**Comitato direttivo regionale**». Per effetto dell'ordinamento autonomo il **raggruppamento regionale o provinciale** ha propri organi: a) l'assemblea regionale o provinciale dei delegati, b) il comitato direttivo regionale o provinciale, c) il presidente regionale o provinciale, d) il collegio regionale o provinciale dei revisori dei conti; e) il collegio regionale o provinciale dei probiviri, ciascuno con funzioni specifiche stabilite nel Regolamento generale. Si è adottato il termine «**Comitato direttivo regionale**» in sostituzione del termine «**Delegazione regionale**», per diversi motivi. Prima di tutto perché al termine Direttivo è più facile associare il concetto di **funzionale condotta di una attività organizzata**, cioè il concetto di **potere esecutivo**, e conseguentemente è più facile associare il concetto di *organo legittimato a rappresentare il gruppo regionale nei rapporti con gli enti locali*, nei quali il termine corrispondente è «**giunta**», e nei rapporti con altri enti. Secondo, perché al termine Delegazione è facile associare il concetto di *gruppo di persone in missione di rappresentanza con poteri anche limitati*, quindi il concetto limitativo di provvisorietà, certamente non utile nei rapporti con gli enti locali. Infine, perché avendo deciso di introdurre radicali mutamenti nella struttura periferica del Club alpino italiano (soppressione del **comitato di coordinamento** come organo esecutivo e sua sostituzione con i proposti **direttivi regionali**) è bene cancellare ogni possibile causa di equivoco e d'incertezza tra nuovo e vecchio. Ogni regione deve avere una propria **ARD**, un proprio **PR** e un proprio **CDR** in quanto organi «politici» destinati a rapportarsi con gli uffici della regione. Il riferimento agli organi tecnici, completa il comma e semplifica il testo del successivo **comma 10**. Si può legittimamente ritenere che in talune realtà regionali con numero di soci o di sezioni ridotto sia obiettivamente difficile o impossibile costituire tutti gli organi elencati: in questo caso deve essere consentito di costituire organi comuni a più realtà regionali. È previsto che più regioni finitime possano avere organi in comune, pensiamo in particolare, al collegio regionale dei revisori dei conti e al collegio regionale dei probiviri, o per accordo diretto tra i raggruppamenti interessati o per delibera del **CDC**, in difetto di accordo o anche nei casi di inerzia accertata degli interessati. La dizione «**non sono formati tutti gli organi**» è volutamente di ampia interpretazione (v. **comma 3**). È stabilita la composizione della **ARD** immaginata come parte della **AD** in quanto costituita dagli stessi delegati di diritto ed elettivi che rappresentano sezioni e soci all'assemblea (nazionale) dei delegati; si rinvia al **Titolo VIII - Disposizioni generali e finali** per le norme relative a eleggibilità e incompatibilità tra cariche. Per quanto detto anche tutte le modalità di funzionamento della **AD** devono essere comuni alle **ARD**, in particolare, per quanto riguarda ordine del giorno, convocazione, verifica dei poteri, rappresentanza (numero massimo di deleghe), elezione del presidente d'assemblea e degli scrutatori, modalità di funzionamento, votazioni, maggioranze, ecc. (v. **comma 4**). È istituita la **conferenza dei presidenti regionali** con funzioni consultive; non si tratta di un organo distinto con proprio ordinamento, ma di utile strumento di consultazione da parte del **CDC** alla presenza del **CC**. L'istituzione di questa conferenza, luogo ove possono essere espresse le esigenze della periferia e data informazione nel corso dell'esercizio della messa in atto da parte del **CDC** degli indirizzi adottati dall'**AD** ed alla quale devono essere sottoposte le proposte di modifica dello statuto e del regolamento generale prima di essere portate agli organi competenti per la loro adozione, può anche essere utile a «*garantire l'unità del Club, che è nazionale e non federativo*», poiché «*tanto più è ampio il decentramento, tanto più forti debbono essere i momenti di raccordo unitario delle strutture periferiche*». Tali principi sono inseriti nel «**Regolamento generale 2004**» in base alla delega espressa nel successivo articolo VII.3 (v. **comma 6**). L'attuale situazione di incertezza nei rapporti tra **OTC** e **OTP**, può essere evitata solo se gli organi competenti del raggruppamento regionale sono responsabili della scelta e della nomina dei componenti di tutti gli organi tecnici periferici, delle priorità, delle finalità, dei costi dei singoli progetti e se, limitatamente agli organi tecnici operativi, le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo in campo esclusivamente tecnico (programmi generali, regole di comportamento, modalità di esecuzione, interventi correttivi) sono demandate agli omologhi organi tecnici centrali, in quanto istituzionalmente incaricati di tradurre gli indirizzi generali adottati dalla **AD** e dal **CC**. Il testo proposto tiene conto delle osservazioni pervenute da più parti. Tali principi sono inseriti nel «**Regolamento generale 2004**» in base alla delega espressa nel successivo articolo VII.3 (v. **comma 8**). È mantenuto, con la denominazione di **area**, il raggruppamento regionale o interregionale oggi detto **convegno**, non come struttura periferica dotata di propri organi e di propri spazi operativi, ma solo come area geografica per la attribuzione proporzionale dei consiglieri centrali, secondo le norme attuali: **Statuto 2003, Titolo IV – Degli organi centrali, articolo IV.I.1, comma 2** (v. **comma 9**). È consentito che i raggruppamenti regionali delle sezioni presenti negli attuali **convegni interregionali** mantengano forme di coordinamento e di collaborazione concordate tra le parti, se ritenuto opportuno. Non sono comunque previsti organi operativi. Questa formulazione è sufficientemente generale per includere in ogni caso anche

---

gli organi tecnici periferici (v. **comma 10**).

22 Nota all'**articolo VII.2** – La norma può sembrare severa e limitativa, ma si ritiene indispensabile prevedere un controllo contro possibili abusi da parte di coordinamenti locali di sezioni tendenti a scavalcare gli organi competenti dei raggruppamenti regionali o a ledere legittimi interessi di sezioni vicine. Può essere il caso della operatività di coordinamenti di più sezioni, ma non di tutte, della stessa provincia, della stessa comunità o dello stesso comune a danno delle escluse.

23 Nota all'**articolo VII.3** – Si rinvia al «**Regolamento generale 2004**» per le norme relative alle funzioni specifiche e alle modalità di funzionamento comuni a tutti i **raggruppamenti regionali**, alle condizioni per la costituzione di organi comuni nei raggruppamenti interregionali, le condizioni per la costituzione e la modifica del territorio delle singole **aree**, alle funzioni specifiche della **conferenza dei presidenti regionali**. Tra queste ultime l'obbligatorietà di consultazione per le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'**AD** e del regolamento generale da sottoporre al **CC**. Si rinvia al **Regolamento generale 2004** per regolamentare l'inevitabile periodo transitorio compreso tra l'adozione dello Statuto 2003 e del Regolamento generale 2004 e la costituzione degli organi regionali previsti nello **Statuto 2003, Titolo VII – Dei raggruppamenti regionali di sezioni, articolo VII.1** e l'elezione dei componenti. Si rinvia all'ordinamento delle strutture periferiche per quanto non previsto nel **Regolamento generale 2004**.

24 Si pensa che sia opportuno trasferire in questo titolo le norme relative a «**Cariche sociali e gratuità delle stesse**», «**Responsabilità personali e collegiali – Regolamento disciplinare**» e «**Ordinamento delle strutture periferiche**», da collocare prima dell'attuale **Statuto 2001, articolo 34 – Regolamento generale**.

25 Nota all'**articolo VIII.1** – L'articolo attuale (ex 28/1991, comma 1), è qui trasferito. È rafforzato il principio per il quale le cariche sociali sono elettive oltre che a titolo gratuito, con ciò riaffermando la contemporanea rinuncia alla «**determinazione del compenso**» e/o ai «**gettoni di presenza per i componenti degli organi di amministrazione**», previsti dal *decreto legislativo n.419/1999, art. 13, comma 1, lettera f* (v. **comma 1**). Si ricorre alla espressione «**in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica**» perché più rispondente alle effettive esigenze di rispetto, in taluni casi, di norme di legge e in altri casi di ovvi criteri di opportunità (si pensi agli organi tecnici e non solo a questi). Per talune cariche è opportuno prescrivere condizioni apparentemente limitative. Le dovute competenze e conseguenti esperienze sono fissate talune per legge (collegi dei revisori dei conti), altre sono richieste a garanzia di una preparazione tecnica specifica (collegi dei probiviri, organi tecnici), altre ancora a garanzia di una auspicabile maturità (età minima, età massima, esperienze precedenti all'interno del Club alpino italiano), altre infine a garanzia di una trasparenza di rapporto (dipendenti dell'associazione, soci che prestano la loro opera retribuita e continuativa a favore dell'associazione con contratti di tipo professionale in senso lato). Tutte condizioni verificabili facilmente con la lettura dei *curricula* sottoscritti dai candidati. Informazioni tutte controllabili, non sottoposte a valutazioni soggettive da parte di chicchessia (v. **comma 2**). Sono confermate ed estese ai componenti degli organi delle strutture periferiche le norme di durata e di rinnovamento già ora stabilite per le cariche negli organi del Club alpino italiano, negli organi dei convegni (Regolamento generale 1991, articolo 37, comma 1) e delle delegazioni (Regolamento generale 1991, articolo 39, comma 2). La norma deve essere intesa nel senso che la durata in carica dei componenti degli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche non può essere in alcun caso superiore a tre anni. L'ordinamento della struttura centrale o delle strutture periferiche può eventualmente fissare esplicitamente durate inferiori. È il caso dei delegati elettivi, che durano in carica un anno. È il caso dei presidenti di alcune sezioni, che durano in carica due anni, perché così stabilito nell'ordinamento della sezione (v. **comma 2**). È opportuno che le condizioni di eleggibilità, come quelle di ineleggibilità, di decadenza dalla carica e le successive condizioni di incompatibilità tra cariche sociali, siano tutte disposte nel **Regolamento generale 2004**; per talune cariche potrà essere opportuno fissare limiti diversi dalla maggiore età, ad esempio, limiti inferiori di età (30 - 35 anni per la carica di presidente) e limiti superiori (75 - 80 anni per le altre cariche negli organi del Club alpino italiano). Per quanto riguarda i criteri di eleggibilità, nel **Regolamento generale 2004** sono previsti quelli riguardanti in particolare, ma non esclusivamente, i componenti del collegio dei revisori dei conti e del collegio nazionale dei probiviri, anche tenendo conto di quanto prescritto dal *decreto legislativo n.419/1999, Art. 13, comma 1, lettera h*) (v. **comma 4**). Esistono chiare incompatibilità tra cariche sociali: a) tra i componenti degli organi giudicanti (collegi dei probiviri, nazionale e regionali) e i componenti di tutti gli organi che possono essere sottoposti a giudizio; b) tra gli organi chiamati a compiti specifici di controllo (collegi dei revisori dei conti) e tutti gli organi oggetto di controllo contabile e amministrativo; c) tra i componenti del **CC** (organo di indirizzo e di controllo) e tutti gli altri organi centrali e periferici; d) tra i componenti degli organi dei raggruppamenti regionali di sezioni e i componenti degli organi delle sezioni; ecc. (v. **comma 4**).

26 Nota all'**articolo VIII.2** – L'articolo attuale (ex 28/1991, comma 2), tratta di materia disciplinata dal codice

---

civile, la Commissione legale ne consiglia lo stralcio. Si fa rinvio ad uno specifico **regolamento disciplinare**. Il socio è responsabile delle inosservanze proprie, sempre, ma anche di quelle collegiali, cioè nel compimento delle funzioni di organi collegiali, dei quali il socio sia componente, se non risulta con certezza il suo dissenso in sede di discussione e/o di votazione (v. **comma 1**). Si elencano i punti qualificanti del **regolamento disciplinare** preparato a cura del **CDC** e da sottoporre al **CC** per approvazione (v. **comma 3**). Tale regolamento deve includere i numerosi riferimenti attualmente esistenti nello **Statuto 1991** e nel **Regolamento generale 1991**. Certamente: gli art. 14 (comma 2 – **sezioni**), 16 (comma 4 – **convegni**), dello **Statuto 1991**; gli art. 13, 14 – **soci**, 15 – **soci**, 19 (commi da 3 a 9 – **radiazione del socio**), 27 – **sezioni**, 28 (comma 5), 29, 30, 31 – **controversie**, 33 (comma 2 – **sottosezioni**), 35 – **territorio di un convegno** (comma 6), 41 – **convegni e delegazioni**, 60 – **organi tecnici centrali**, del **Regolamento generale 1991**; s. e. o. che rimangono in vigore fino all'adozione del citato **regolamento disciplinare**. Lessico: Inosservanza: «Mancata ottemperanza nei confronti di quanto imposto o convenuto nell'ambito della legge o della tradizione», *Devoto-Oli, Dizionario della lingua italiana*.

27 Nota all'**articolo VIII.3** – Sostituisce il comma 3 dell'articolo 12/1991 dello Statuto che è abrogato, il comma 3 degli articoli 26/1991 e 38/1991 del Regolamento generale che sono pure abrogati. L'inerzia o la grave inadempienza nell'adottare provvedimenti obbligatori o comunque previsti dall'ordinamento del Club alpino italiano e dall'ordinamento delle strutture periferiche sono inaccettabili. Quando gli organi di una struttura non deliberano nei termini previsti dall'ordinamento generale applicabile, subentrano i corrispondenti organi della struttura di livello superiore, d'ufficio o per istanza dei diretti interessati. Il Comitato direttivo centrale supplisce il Comitato direttivo regionale e delibera in sua vece, quest'ultimo supplisce il Consiglio direttivo sezionale. Si tratta di un principio di carattere generale. L'inerzia ripetuta è colpa grave e come tale deve essere perseguita (v. **comma 3**).

28 Nota all'**articolo VIII.5** – Al fine di non dover chiedere alla **AD** dopo ogni modifica di Statuto, l'adozione di una delega specifica al **CC** per tutte le operazioni di riordino, anche nella numerazione degli articoli e dei commi, dei rinvii e dei riferimenti presenti nel testo non sottoposto a modifiche, si è aggiunto uno specifico comma all'articolo (v. **comma 2**).

29 Nota all'**articolo VIII.6** – L'interpretazione autentica di una norma segue una prassi nella quale pare necessario individuare: a) un **responsabile** che segue lo sviluppo delle fasi previste, b) una **commissione** (l'organo o un gruppo ristretto di componenti dello stesso organo a suo tempo incaricato di elaborare e di approvare la norma, non necessariamente le stesse persone) che elabora l'interpretazione autentica sulla base di tutta la documentazione preparatoria esistente, incluso il dibattito nel corso della seduta nella quale la norma fu adottata, c) l'**organo** (che a suo tempo adottò la norma) al quale è sottoposta l'interpretazione autentica per la sua ratifica. L'iter della interpretazione autentica non può mai concludersi con una proposta di modifica della norma stessa. L'interpretazione autentica deve accompagnare il testo dell'ordinamento al quale appartiene la norma; quindi all'interpretazione autentica deve essere data la stessa pubblicità data alla norma adottata (v. **comma 1**). L'interpretazione autentica di una norma ha carattere definitivo. Con ciò non è ammesso reiterare la richiesta di interpretazione, anche se da parte di soggetti diversi, salvo il caso che nel frattempo la norma sia stata modificata o integrata. La validità dell'interpretazione si estende dal momento in cui la norma fu adottata nel testo in vigore al momento della richiesta di interpretazione (retroattività della interpretazione) fino al momento in cui la norma sarà modificata o integrata secondo la procedura prevista dall'ordinamento (v. **comma 2**). Il Regolamento generale indica i soggetti legittimati a richiedere la interpretazione autentica di una norma e dispone sulla procedura da seguire (v. **comma 3**).

30 Nota all'**articolo VIII.8** – Si è eliminata la frase: «**e con esclusione dei rendiconti relativi all'utilizzo dei contributi ordinari e straordinari, deliberati a carico dei soci dall'AD - con vincolo di destinazione e per finalità istituzionali**» su richiesta dal Ministero vigilante, nella preoccupazione che una non serena interpretazione della norma, potesse portare a violare di fatto il principio della «unitarietà» del conto consuntivo della struttura centrale del Club alpino italiano. La materia in ogni caso è regolamentata con norme specifiche, incluse nel già ricordato «**regolamento di amministrazione e di contabilità**» (v. **comma 1, lettera c**).